



COMUNE DI ALTISSIMO
(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2026
N. 15 del Reg. Delibere

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI.

L'anno 2026, il giorno 09 del mese di Giugno alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, con nota di convocazione prot. N. 3477 del 04/06/2026, in seduta pubblica, in sessione straordinaria, in prima convocazione, tempestivamente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

		Presente/Assente
Trevisan Omar Loris	Sindaco	Presente
Farinon Lorella	Consigliere	Presente
Belluzzo Alessandra	Consigliere	Presente
Zordan Pio	Consigliere	Presente
Dalla Costa Federico	Consigliere	Presente
Pellizzaro Roberto Maria	Consigliere	Presente
Ponza Fausta Antonella	Consigliere	Presente
Preto Gaetano	Consigliere	Presente
Antoniazzi Giuseppe	Consigliere	Presente
Sitara Claudio	Consigliere	Assente giustificato
Balestro Flavia	Consigliere	Presente

N. Presenti 10 N. Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Alice Domanin.

Il/La Sig./ra Trevisan Omar Loris nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) - adeguamento alla disciplina del Bonus Sociale Rifiuti.

Il Sindaco illustra la proposta di modifica del Regolamento TARI, resa necessaria per l'adeguamento alle recenti disposizioni emanate da ARERA in materia di Bonus Sociale Rifiuti. Spiega che l'intervento si rende necessario per adeguare il nostro regolamento alle recenti disposizioni di ARERA che disciplinano le modalità di gestione del Bonus Sociale Rifiuti. In particolare, il Bonus Sociale prevede una riduzione del 25% della TARI a favore delle famiglie che si trovano in condizioni economiche disagiate e che possiedono i requisiti previsti dalla normativa nazionale. Tuttavia, la disciplina introdotta da ARERA ha evidenziato una situazione che meritava di essere regolamentata anche a livello comunale. Senza questa modifica, infatti, il Comune si sarebbe trovato nella condizione di dover riconoscere il beneficio economico anche a contribuenti che, pur avendone diritto sotto il profilo reddituale, risultavano contemporaneamente morosi nei confronti dell'Ente per il mancato pagamento della TARI relativa ad annualità precedenti.

La modifica proposta introduce quindi nel regolamento uno specifico articolo che consente al Comune, nel rispetto delle procedure e delle garanzie previste dalla normativa, di trattenere il bonus sociale e compensarlo con eventuali somme dovute e non pagate dal contribuente. Il Sindaco sottolinea che si tratta di una misura di buon senso, fondata sul principio di equità contributiva: il sostegno alle famiglie in difficoltà deve essere garantito, ma è altrettanto corretto che eventuali benefici vengano prima utilizzati per regolarizzare posizioni debitorie esistenti nei confronti del Comune. Naturalmente tale compensazione potrà avvenire solo nel rispetto delle procedure previste da ARERA, previa comunicazione all'interessato e concedendo i termini necessari per regolarizzare la propria posizione. Conclude evidenziando che la modifica regolamentare serve a disciplinare questa modalità operativa, garantendo correttezza amministrativa, equità fiscale e una gestione responsabile delle risorse pubbliche

Il Sindaco, conclusa l'esposizione, invita i presenti a intervenire, qualora vi siano osservazioni o richieste di chiarimento.

Interviene il Consigliere Balestro Flavia, la quale chiede conferma che, a seguito dell'approvazione della modifica proposta, il Comune possa trattenere il bonus spettante qualora il beneficiario non sia in regola con i pagamenti della TARI.

Risponde il Segretario Comunale, Dott.ssa Alice Domanin, precisando che viene effettuata una verifica della posizione del contribuente. In presenza di una situazione debitoria, l'interessato viene informato dell'esistenza del debito e gli viene concesso un termine per provvedere al pagamento. Qualora il contribuente regolarizzi la propria posizione entro il termine assegnato, il bonus viene regolarmente erogato. Diversamente, il contributo viene trattenuto a compensazione delle somme dovute. Il Segretario Comunale aggiunge che, per i contribuenti in regola con i pagamenti, il bonus viene erogato direttamente.

Non essendovi ulteriori richieste di chiarimento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone ai voti l'approvazione della proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- [l'art. 1, comma 639 e commi dal 641 al 703, della L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) (Legge di Stabilità 2014) disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- [l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#) ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati:

- [l'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#) recante disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

- [l'art. 149, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) che recita: “3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza [dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”
- [l'art. 42, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) che dispone: “2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (...) f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;”
- [l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#) che dispone: “16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui [all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Dato atto che [l'art. 3, c. 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228](#) così come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 199/2025, dispone che i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno e nell'ipotesi di proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, ad una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti in parola periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 03/09/2014, *esecutiva ai sensi di legge*, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – componente TARI;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/09/2020, *esecutiva ai sensi di legge*, con la quale è stata approvata la modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/05/2023, *esecutiva ai sensi di legge*, avente ad oggetto “Modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) adeguato alle disposizioni della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif”;

Vista la deliberazione di Arera del 29.07.2025 n. 355/2025/R/RIF, che contiene le disposizioni per il riconoscimento, a partire dall'anno 2026, del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-*bis* del Decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025, n. 24, e le modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/r/com, 366/2021/r/com, 55/2018/e/idr e al Testo integrato corrispettivi (TICO);

Considerato che con la predetta delibera n. 355/2025/R/RIF ARERA ha altresì:

- delineato alcuni orientamenti in merito all'individuazione dei beneficiari dell'agevolazione consentendo ai Comuni di trattenere nell'anno “a+1” il bonus sociale spettante agli stessi nell'anno “a” a compensazione di eventuale morosità pregressa;
- previsto che l'importo di cui sopra può essere trattenuto dall'Ente, a titolo di compensazione dell'ammontare insoluto, a condizione che sia preventivamente inviato un sollecito di pagamento, precisando che l'agevolazione spettante – in caso di mancata regolarizzazione del debito entro 40 giorni dalla data di notifica - sarà trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto a quella data, nell'ambito delle successive procedure di accertamento per omesso versamento;

Preso atto della delibera di Arera n. 123/2026/R/rif del 14/04/2026 con la quale viene prevista anche la facoltà di procedere alla trattenuta da parte del Comune del bonus sociale, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, anche nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti dalla contestazione di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, che dovrà essere comunicata nel documento di riscossione della prima rata utile di cui al comma 10.1 del TUBR;

Preso atto dei chiarimenti applicativi forniti da ARERA con comunicato del 29 aprile 2026 in materia di Bonus Sociale Rifiuti, integrativi della deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif e della deliberazione n. 123/2026/R/rif, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del beneficio, alla gestione delle situazioni di morosità, alle DSU recanti omissioni o difformità e alle modalità di compensazione degli importi insoluti;

Rilevato che alcune delle disposizioni introdotte dalle deliberazioni ARERA sopra richiamate richiedono un coordinamento con la normativa tributaria vigente e con la potestà regolamentare comunale in materia di entrate tributarie;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'aggiornamento del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), in adeguamento alle disposizioni adottate da ARERA in materia di Bonus Sociale Rifiuti, mediante l'inserimento di uno specifico articolo rubricato "Compensazione del Bonus Sociale per i Rifiuti";

Di modificare il vigente "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 03/09/2014 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 del 29/09/2020 e n. 23 del 30/05/2023, quest'ultima avente ad oggetto "Modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) adeguato alle disposizioni della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif", tutte esecutive ai sensi di legge inserendo il seguente articolo:

ART. D34 "Compensazione bonus sociale per i rifiuti"

- 1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, alle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate è garantito l'accesso al servizio di gestione dei rifiuti urbani a condizioni tariffarie agevolate, secondo quanto previsto dall'art. 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 e dai provvedimenti adottati da ARERA.*
- 2. Il Bonus Sociale Rifiuti consiste in una riduzione del 25 per cento della Tassa sui Rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva dovuta dall'utenza domestica beneficiaria, al netto del tributo provinciale TEFA e al lordo delle componenti perequative eventualmente previste dalla normativa vigente.*
- 3. Il Bonus Sociale Rifiuti è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di attestazione ISEE in corso di validità che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti ARERA.*
- 4. L'agevolazione è riconosciuta con riferimento ad una sola utenza domestica per ciascun nucleo familiare risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), intestata ad uno dei componenti del nucleo medesimo.*
- 5. Le modalità operative di riconoscimento, erogazione, verifica, rendicontazione e gestione del Bonus Sociale Rifiuti sono disciplinate dai provvedimenti adottati da ARERA e dal sistema SGAt.*
- 6. In presenza di morosità relative alla TARI riferite ad annualità precedenti rispetto a quella di riconoscimento dell'agevolazione, il Comune può procedere alla compensazione del Bonus Sociale Rifiuti con gli importi insoluti, nel rispetto della disciplina ARERA vigente.*
- 7. A tal fine il Comune provvede preventivamente all'invio di apposito sollecito di pagamento, mediante posta raccomandata, PEC o notifica tramite messo comunale, contenente l'avviso che, decorso inutilmente il termine di 40 giorni dalla notificazione senza che sia intervenuta la regolarizzazione del debito, l'agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione delle somme rimaste insolte nell'ambito delle procedure di recupero per omesso versamento.*

8. *L'importo trattenuto a compensazione dal Comune è imputato prioritariamente alle somme dovute per l'annualità precedente a quella di riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti. Qualora l'importo dell'agevolazione risulti superiore al debito relativo a tale annualità, ovvero non sussistano morosità riferite all'anno precedente, il Comune può procedere alla compensazione con importi dovuti relativi ad annualità precedenti non prescritte, anche mediante emissione dei relativi avvisi di accertamento, richiamati nel documento di riscossione della prima rata utile.*
9. *Qualora il contribuente proceda successivamente alla regolarizzazione delle somme dovute oggetto di compensazione, il relativo importo sarà scomputato dagli importi ancora dovuti o riconosciuto nelle forme previste dalla normativa vigente.*
10. *Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni normative e regolatorie vigenti emanate da ARERA.*

Preso atto che la delibera che modifica il regolamento ed il regolamento stesso della Tassa Rifiuti (TARI) dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall'art. 13, comma 15-bis e ter, del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 novembre 2019, n. 2/DF;

Preso atto del parere espresso dall'Organo di revisione contabile, ai sensi [dell'art. 239, c. 1, lett. b\), n. 7, D.Lgs. n. 267/2000](#) (TUEL);

VISTO il [D.Lgs n. 267/2000](#) (TUEL);

VISTO lo Statuto comunale;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, e allegati alla presente deliberazione;

Il Sindaco pone ai voti l'approvazione della proposta di deliberazione;

Effettuata la votazione palese il cui esito, eseguito il computo dei voti, viene proclamato dal Sindaco come segue:

Consiglieri presenti: n. 10

Consiglieri astenuti: nessuno

Consiglieri votanti: n. 10 (unanimità)

- voti favorevoli: n. 10 (unanimità)

- voti contrari: nessuno

DELIBERA

Per le motivazioni sovraespresse che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. **Di modificare** il vigente "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 03/09/2014 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 del 29/09/2020 e n. 23 del 30/05/2023, quest'ultima avente ad oggetto "Modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) adeguato alle disposizioni della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif", tutte esecutive ai sensi di legge inserendo il seguente articolo:

ART. D34 “Compensazione bonus sociale per i rifiuti”

Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, alle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate è garantito l'accesso al servizio di gestione dei rifiuti urbani a condizioni tariffarie agevolate, secondo quanto previsto dall'art. 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 e dai provvedimenti adottati da ARERA.

Il Bonus Sociale Rifiuti consiste in una riduzione del 25 per cento della Tassa sui Rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva dovuta dall'utenza domestica beneficiaria, al netto del tributo provinciale TEFA e al lordo delle componenti perequative eventualmente previste dalla normativa vigente.

Il Bonus Sociale Rifiuti è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di attestazione ISEE in corso di validità che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti ARERA.

L'agevolazione è riconosciuta con riferimento ad una sola utenza domestica per ciascun nucleo familiare risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), intestata ad uno dei componenti del nucleo medesimo.

Le modalità operative di riconoscimento, erogazione, verifica, rendicontazione e gestione del Bonus Sociale Rifiuti sono disciplinate dai provvedimenti adottati da ARERA e dal sistema SGAt.

In presenza di morosità relative alla TARI riferite ad annualità precedenti rispetto a quella di riconoscimento dell'agevolazione, il Comune può procedere alla compensazione del Bonus Sociale Rifiuti con gli importi insoluti, nel rispetto della disciplina ARERA vigente.

A tal fine il Comune provvede preventivamente all'invio di apposito sollecito di pagamento, mediante posta raccomandata, PEC o notifica tramite messo comunale, contenente l'avviso che, decorso inutilmente il termine di 40 giorni dalla notificazione senza che sia intervenuta la regolarizzazione del debito, l'agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione delle somme rimaste insolte nell'ambito delle procedure di recupero per omesso versamento.

L'importo trattenuto a compensazione dal Comune è imputato prioritariamente alle somme dovute per l'annualità precedente a quella di riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti. Qualora l'importo dell'agevolazione risulti superiore al debito relativo a tale annualità, ovvero non sussistano morosità riferite all'anno precedente, il Comune può procedere alla compensazione con importi dovuti relativi ad annualità precedenti non prescritte, anche mediante emissione dei relativi avvisi di accertamento, richiamati nel documento di riscossione della prima rata utile.

Qualora il contribuente proceda successivamente alla regolarizzazione delle somme dovute oggetto di compensazione, il relativo importo sarà scomputato dagli importi ancora dovuti o riconosciuto nelle forme previste dalla normativa vigente.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni normative e regolatorie vigenti emanate da ARERA.

2. **Di dare atto**, inoltre, che il presente regolamento, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000 e in conformità alle disposizioni della legge di bilancio vigente che fissano al 31 luglio il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI, esplica i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2026.
3. **Di disporre** la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti generali”, garantendone così la piena conoscibilità
4. **Di provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della deliberazione e dell'allegato regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto [dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#) nelle forme indicate dal D.M. MEF 20 luglio 2021 “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”.

5. **Di stabilire** che il Regolamento entrerà in vigore secondo quanto disposto dall'art. 86 dello Statuto comunale il quale prevede che il Regolamento, pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi unitamente alla presente deliberazione, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla conclusione della pubblicazione.

OGGETTO: Modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) - adeguamento alla disciplina del Bonus Sociale Rifiuti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Li, 27/05/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Alice Domanin
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Li, 27/05/ 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Alice Domanin
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Trevisan Omar Loris
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Alice Domanin
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 17/06/2026 al 02/07/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Li, 17/06/2026

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Alice Domanin
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 09/06/2026, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 28/06/2026, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 17/06/2026

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Alice Domanin
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Copia conforme all'originale.

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia Vicenza

**Parere dell'organo
di revisione**

*sulla proposta di delibera
del Consiglio Comunale ad
oggetto:
"Modifica del Regolamento per
l'applicazione della Tassa sui
Rifiuti (TARI) – adeguamento
alla disciplina del Bonus Sociale
Rifiuti"*

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Anselmi Emanuele

COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

Verbale n. 24 del 27.05.2026

Il sottoscritto Revisore dei conti del Comune di Altissimo, Dott. Emanuele Anselmi, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30 luglio 2024, esecutiva ai sensi di legge, esaminata la proposta di deliberazione concernente la modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – adeguamento alla disciplina del Bonus Sociale Rifiuti

Vista la proposta di delibera di C.C. ad oggetto: “Modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – adeguamento alla disciplina del Bonus Sociale Rifiuti”

Atteso che ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, del D.lgs. 267/2000 è prevista l'espressione del parere da parte dell'organo di revisione;

Visto il vigente “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 03/09/2014 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 del 29/09/2020 e n. 23 del 30/05/2023, quest'ultima avente ad oggetto “Modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) adeguato alle disposizioni della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif”, tutte esecutive ai sensi di legge;

Vista la Delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) 29 luglio 2025 prot. 355/2025/R/rif. “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO”.

Considerato che il GTRU (Gestore delle Tariffe e dei rapporti con gli Utenti) è la figura definita da ARERA per gestire il bonus sociale rifiuti dal 2026 e che deve iscriversi allo SGAt (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche, gestito da ANCI) per applicare automaticamente gli sconti TARI (pari al 25% al netto del TEFA-Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) a famiglie con ISEE inferiore a determinate soglie aggiornate con cadenza triennale, bonus nazionale che si applica indipendentemente da eventuali agevolazioni locali preesistenti.

Verificato che le modifiche apportate al Regolamento consentono il mantenimento del rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione e il rispetto del requisito della completezza.

Dato atto che:

- il bonus sociale sui rifiuti è finanziato da un meccanismo perequativo nazionale e la differenza di gettito 2025 sarà gestita dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 15 marzo 2027
- in base a quanto stabilito dalla deliberazione ARERA 386/2023/R/rif, la componente perequativa UR3 applicata nei documenti di riscossione emessi nel 2025 dovrà essere rendicontata alla CSEA, unitamente alle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti nei documenti emessi nel 2026, con la dichiarazione relativa all'anno di fatturazione 2026, da inviare alla CSEA entro il 31 gennaio 2027;
- CSEA effettuerà la regolazione finanziaria tramite conguaglio / compensazione tra gli importi dichiarati dall'ente.

Evidenziato che l'introduzione della componente UR3 introdotta dal DPCM 21.01.2025 n. 24 (*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*) ha comportato per l'Ente un accertamento superiore al bonus sociale da erogare e che la differenza rispetto a quanto erogato relativo all'anno 2025 sarà gestita in modo coordinato con la CSEA.

Atteso che, in relazione al TUBR (Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti) emanato da ARERA, ed in particolare all'art. 10, l'Ente ha ritenuto necessario adeguare il vigente Regolamento TARI mediante introduzione dell'art. D34

rubricato “Compensazione bonus sociale per i rifiuti;

Tenuto conto di tutto quanto esposto si esprime

parere favorevole

alla proposta di delibera del Consiglio Comunale del Comune di Altissimo avente ad oggetto “Modifica del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – adeguamento alla disciplina del Bonus Sociale Rifiuti”

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott. Anselmi Emanuele